

Prot. n. 112350

Cremona, li 13/09/2013

DECRETO N. 1264 / SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente

Oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. - TERZA INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. (nel seguito denominato Decreto), e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";

Richiamato che, ai sensi dell'art. 281, comma 2, del Decreto, i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto stesso che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte medesima e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (tra cui, in particolare, le aziende agricole), si adeguano alle disposizioni dello stesso titolo I entro il 1.9.2013;

Vista l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01.01.2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata Legge Regionale n. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la D.G.R. n. 8832 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul BURL - Serie Editoriale Ordinaria - n. 2 del 12.01.2009, con la quale:

- viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del Decreto, integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
- vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";

- viene incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Visto il D.D.S. Regione Lombardia 26.01.2009, n. 532, pubblicato sul BURL 3° Supp. Straord. al n. 5 del 06.02.2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Ritenuto di esplicitare, rispetto alle linee di indirizzo regionali, l'introduzione, nei paragrafi B e C dell'allegato B alla D.G.R. n. 8832/2008, l'esonero della comunicazione di messa in esercizio, relativamente alla comunicazione di modifica;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 26.5.2009, n. 477, completo dei relativi allegati, con cui si rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei primi 31 punti del Decreto stesso, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, così come riportati nel citato D.D.S. n. 532/2009, e contestualmente si autorizzano in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei punti 32, 33, 34, 35 in esso indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come riportati nel citato D.D.S. n. 532/2009;

Preso atto della circolare esplicativa del Direttore Generale della D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia in data 25.5.2009, prot. n. T1.2009.0010329 con cui viene emanata l'interpretazione autentica di alcuni punti della D.G.R. 8/8832 e del D.D.S. 532 del 26.1.2009 e che, di fatto, modifica alcuni contenuti degli allegati A e B della citata delibera regionale e di 18 allegati tecnici riportati in allegato al citato decreto dirigenziale;

Visto il D.D.S. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213, pubblicato sul BURL 2° Supp. Straord. al n. 35 del 03.09.2009, con il quale sono stati approvati:

- le nuove formulazioni dei 35 allegati tecnici relativi a tutte le attività in deroga allora riconosciute ex art. 272, comma 2, del Decreto;
- le nuove formulazioni dei modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
- l'allegato tecnico n. 36 per l'attività di elettroerosione;

Preso atto che, di fatto, il citato D.D.S. 8213 ammette l'attività di elettroerosione alla disciplina dell'autorizzazione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 della L.R. 11.12.2006, n. 24, e recepisce integralmente i contenuti della citata circolare in data 25.5.2009;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 14.10.2009, n. 997, completo dei relativi allegati, con cui:

- si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dal citato decreto provinciale n. 477/2009;
- si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei primi 31 punti dell'elenco riportato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto stesso;
- si rilascia l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei punti ff, gg, hh, ii, jj della citata D.G.R. n. 8832/2008;
- si stabiliscono modalità e prescrizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale;

Preso atto della circolare regionale 8.5.2010, prot. n. 5975, contenente alcune note esplicative di chiarimento interpretativo ed applicativo degli allegati tecnici pubblicati con il citato D.D.S. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213;

Preso atto della circolare regionale 11.5.2010, prot. n. 8561, contenente precisazioni in merito all'allegato tecnico n. 5 facente parte del D.D.S. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213;

Preso atto del decreto regionale 23.12.2011, n. 12772, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato n. 32 facente parte del D.D.S. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213, sostitutivo di quello precedentemente vigente;

Richiamata la L.R. 18 aprile 2012, n. 7, in particolare il suo art. 33, che prevede che "la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 3792 del 18.7.2012, pubblicata sul BURL - Serie Editoriale Ordinaria - n. 30 del 23.7.2012, con la quale viene integrato l'elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del Decreto, di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8832, con le attività di seguito individuate e specificate al punto 1 della Deliberazione:

- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 - 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 - 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 - 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1000 - 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 - 750
Suini: accrescimento/ingrasso	1000 - 2000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2000 - 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25000 - 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30000 - 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30000 - 40000
Altro pollame	30000 - 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7000 - 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14000 - 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30000 - 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40000 - 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24000 - 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 - 500
Struzzi	700 - 1500

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabili;

Rilevato che con la stessa Deliberazione è stato approvato il documento riportante le modalità da seguire per l'acquisizione della "autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati" ed i rispettivi sub - allegati ed ha demandato al competente Dirigente della Direzione Generale "Ambiente, Energia e Reti" l'approvazione o la modifica degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al punto 1 dell'atto medesimo, nonché delle ulteriori attività in deroga, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del Decreto, eventualmente individuate dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera;

Preso atto della circolare regionale 20.7.2012, prot. n. 15008, contenente chiarimenti in merito ai procedimenti di adesione all'autorizzazione generale delle attività zootecniche esistenti, di cui alla citata D.G.R. n. 3792/2012;

Preso atto della circolare regionale 20.7.2012, prot. n. 15030, contenente chiarimenti in merito alle procedure autorizzative generali, previste per gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del Decreto, alle procedure autorizzative per le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di trattamento acque e all'applicazione dell'allegato tecnico di cui al citato decreto regionale 12772/2011;

Preso atto del decreto regionale 23.7.2012, n. 6576, con cui viene approvato il nuovo testo degli allegati tecnici n. 37 (Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW) e n. 38 (Gruppi elettrogeni e motori di emergenza);

Richiamato che le "Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione" e gli "Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili", pur essendo stati individuati tra gli impianti ed attività in deroga dalla citata D.G.R. n. 3792/2012, non sono per ora ammessi alla disciplina dell'autorizzazione generale a causa dell'indisponibilità dell'Allegato tecnico di riferimento, per cui devono acquisire quella ordinaria;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 3.8.2012, n. 1236, completo dei relativi allegati, con cui:

- si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dai citati decreti provinciali n. 477/2009 e 997/2009;
- si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei primi 31 punti dell'elenco riportato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto stesso;
- si rilascia l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei punti ff, gg, hh, ii, jj della citata D.G.R. n. 8832/2008;
- si rilascia l'autorizzazione generale agli allevamenti effettuati in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui al punto 1 della citata D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento "autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs 152/06 e smi", allegato alla Delibera stessa;
- si stabiliscono modalità e prescrizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale;

Preso atto del decreto regionale 28.6.2013, n. 5624, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato tecnico n. 40 (Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole) e viene contestualmente revocata l'efficacia della parte B "attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno" dell'allegato n.25 "lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno;

Considerato che con il decreto di cui al precedente periodo le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n. 40 devono essere utilizzate quale riferimento anche per l'attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 3792/2012;

Preso atto dell'entrata in vigore, il 13.9.2013, della Legge 9.8.2013, n. 98 che, all'art. 41 ter, modifica le parti I e II dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto, con particolare riferimento alle voci m), v-bis), z, kk-bis), kk-ter della parte I e alle voci v-bis) e oo-bis) della parte seconda;

Richiamato che gli "Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole con potenza termica nominale, per corpo essiccante, superiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e superiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas" e gli "Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non qualificabili come cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera", pur essendo stati individuati tra gli impianti ed attività in deroga dalla citata L. n. 98/2013, non sono per ora ammessi alla disciplina dell'autorizzazione generale a causa dell'indisponibilità dell'Allegato tecnico di riferimento, per cui devono acquisire quella ordinaria;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del Decreto, sia al rinnovo delle autorizzazioni generali precedentemente rilasciate sia dalla Regione Lombardia con le Deliberazioni n. 27947/1997 e n. 2663/2000, che dalla Provincia di Cremona con i Decreti n. 477/2009, n. 997/2009 e n. 1236/2012, sia all'adozione dell'autorizzazione generale per le nuove attività individuate dalle norme sopra citate

DECRETA

- 1) di confermare, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione ad oggi effettuate in conformità a quanto previsto dai precedenti decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009 e n. 1236/2012, che sono comunque soggetti ai termini, agli obblighi ed alle prescrizioni del presente atto;
- 2) di rilasciare o rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei primi 31 punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, così come espressi nel citato D.D.S. n. 8213/2009;
 - a. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 1).
 - b. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 2).
 - c. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 3).
 - d. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 4).
 - e. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 5).
 - f. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 6).
 - g. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 7).
 - h. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 8).
 - i. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 9).
 - j. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 10).
 - k. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 11).
 - l. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti (allegato tecnico n. 12).
 - m. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti (allegato tecnico n. 13).
 - n. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 14).
 - o. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 15).
 - p. Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 16).
 - q. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 17).
 - r. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 18).
 - s. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione (allegato tecnico n. 19).
 - t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 20).

- u. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 21).
 - v. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 22).
 - w. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 23).
 - x. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 24).
 - y. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 25).
 - z. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 26).
 - aa. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 27).
 - bb. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 28).
 - cc. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 29).
 - dd. Saldatura di oggetti e superfici metalliche (allegato tecnico n. 30).
 - ee. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 31).
- 3) di rilasciare o rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga elencati nei punti ff, gg, hh, ii, jj della D.G.R. n. 8832/2008 e di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come espressi nel citato D.D.S. n. 8213/2009:
- ff. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche (allegato tecnico n. 32, così come modificato dal decreto regionale 23.12.2011, n. 12772);
 - gg. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 33);
 - hh. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio (allegato tecnico n. 34);
 - ii. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno (allegato tecnico n. 35);
 - jj. Elettroerosione (allegato tecnico n. 36);
- 4) di rilasciare o rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come espressi nel citato decreto regionale 23.7.2012, n. 6576:
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW (allegato tecnico n. 37);
 - Gruppi elettrogeni e motori di emergenza (allegato tecnico n. 38);
- 5) di rilasciare o rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli allevamenti effettuati in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui al punto 1 della citata D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento "autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs 152/06 e smi", allegato alla Delibera stessa;
- 6) di autorizzare in modo generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del Decreto, gli impianti e alle attività di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico n. 40 "Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole", così come espressi nel citato decreto regionale 28.6.2013, n. 5624;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;

- 8) di disporre che le istruttorie di verifica delle domande di adesione relative ai diversi tipi di attività in deroga oggetto del presente atto siano condotte in conformità con gli indirizzi procedurali di cui alle circolari regionali citate nelle premesse;
- 9) di disporre che tutte le comunicazioni all'Autorità competente in merito alle attività in deroga siano effettuate utilizzando la appropriata modulistica allegata ai corrispondenti atti regionali, che sono riportati in forma digitale nel sito internet della Provincia di Cremona, precisando che eventuali integrazioni e modifiche dei modelli potranno essere pubblicizzate mediante sostituzione dei documenti pubblicati sul sito internet provinciale;
- 10) di confermare la validità del documento denominato Allegato B "Disposizioni generali", parte integrante e sostanziale della citata D.G.R. n. 8832 del 30 dicembre 2008;
- 11) di dare atto che gli impianti e le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto in oggetto, i quali ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte medesima e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24.5.1988, n. 203, devono risultare adeguate alla data del 1.9.2013;
- 12) di richiamare che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso stabilimento siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006; nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione generale, l'impianto/attività in deroga deve essere ricompreso nell'autorizzazione ordinaria, salvo che ad uno stabilimento già dotato di autorizzazione ordinaria sia aggiunta l'attività in deroga "saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'allegato tecnico n. 30, ammessa all'adesione all'autorizzazione generale;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, la presente autorizzazione generale ha una durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di efficacia della domanda di adesione effettuata in conformità al presente atto;
- 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le adesioni all'autorizzazione generale rilasciate sulla base di comunicazioni/domande di adesione effettuate in conformità ai decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009 e n. 1236/2012 hanno durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di efficacia della domanda di adesione effettuata in conformità ai predetti decreti;
- 15) di esonerare i titolari di atti di autorizzazione alla modifica di impianti e attività in deroga dall'obbligo di inviare all'Autorità di controllo la comunicazione di messa in esercizio.

IL DIRIGENTE
(dott. Andrea Azzoni)

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.